



COMUNE DI TIVOLI
Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. 106

Data 24/11/1998

OGGETTO: *DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 48 DEL 22/6/98. NORME INTEGRATIVE PER L'INSTALLAZIONE DI INSEGNE PUBBLICITARIE NELLE ZONE AL DI FUORI DEL CENTRO STORICO.*

L'anno millenovecentonovant OTTO il giorno VENTIQUATTRO mese di NOVEMBRE
alle ore 17.00 in una sala del Comune suddetto.

Il Commissario Prefettizio Dr. Achille TOGNA

con la partecipazione del Segretario Generale DR. UGO PICCINNI
ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

- Premesso che con Delibera Consiliare N° 48 del 22/06/98, venivano definite "le norme generali" riguardanti le caratteristiche e le modalita' di installazione delle insegne e simili al di fuori del centro storico, Zone B, C, e D di P.R.G.,
- Che con Delibera Consiliare N° 48 del 22/6/98, si e' inteso modificare la precedente Delibera di C.C. N° 69 del 22/6/94, per le aree esterne al centro storico,
- Ravvisato che la normativa di cui alla D. C.C. N° 48/98, seppure meno rigida della precedente norma, ricomprende ancora delle limitazioni, ritenute dall' Amministrazione Comunale troppo vincolanti in merito alle tipologie e dimensioni degli impianti da installare nelle sopra citate zone omogenee di P.R.G.,
- Ritenuto necessario di ridifinire le caratteristiche tipologiche degli impianti pubblicitari, in tali aree, nel rispetto del decoro urbano,
- Visto il vigente Regolamento Edilizio esecutivo dal 03/01/1955,
DELIBERA
- di integrare la D.C.C. N° 48/98, cosi' come appresso specificato:

- **nelle zone B e C di P.R.G.** , **le insegne a lettere singole piu' logo** , possono installarsi al di sopra dei vani porta e vetrine , con dimensione massima di ingombro contenuta in un perimetro di 2.50 metri in lunghezza e 0.40 metri in altezza ,per ogni vano porta e vetrina , con un massimo di ml 5.00 di lunghezza ,

- Le singole lettere possono essere anche in materiale plastico , purché illuminate a luce indiretta e di colore che si armonizzi con quello delle facciate degli edifici;

- **le insegne a pannello unico** da installare all' interno dei vani porta e vetrine avranno :
dimensione massima del pannello contenuta entro gli imbotti del vano porta o vetrina ;
il pannello esterno puo' essere di qualsiasi materiale, anche plastico con illuminazione retrostante;

- **DIVIETI:**

-Non saranno ammesse in zona B e C insegne a bandiera di nessun tipo , ad eccezione delle farmacie pronto soccorso , forze dell' ordine , servizi pubblici ,

Nelle zone D anche speciali , e nelle zone E , le insegne a lettere singole o a pannello unico , avranno lunghezza libera , comunque contenuta nelle dimensioni della facciata dell'edificio, ed in merito alla loro altezza non si potra' superare 1.50 metri;

-Nelle zone D (anche speciali , soggette a variante al P.r.g approvata con D.G.R. N° 5690/90) ed E saranno ammesse **le insegne sporgenti a bandiera**, di qualsiasi tipo o genere nel rispetto del decoro urbano , da installare all' interno dei lotti gia' edificati ,
in particolare per gli edifici ricadenti in tali zone saranno ammesse insegne pubblicitarie afferenti l' attivita' svolta negli stessi.

-Nelle zone B , C , D , ed E non sono ammesse indicazioni pubblicitarie, fuori dai canali pubblicitari concessionati con il Comune installate su paline o cartelloni su pali e simili ;

- di stabilire che i progetti presentati dopo l' approvazione della presente Delibera dovranno adeguarsi alla predetta normativa , e che gli stessi lavori di installazione potranno attivarsi con D.I.A. (Legge 662/96) , nelle zone B e C di P.R.G. ,con Autorizzazione Edilizia nelle zone D ed E , fermo restando la necessita' dei N.O. paesaggistici /archeologici per le zone soggette a vincolo di cui alle Leggi 1497/39, L. 431/85, L. 1089/39,

- di inviare la presente ai Settori VI°-VII°-IX°-V° , per gli adempimenti di rispettiva competenza .



COMUNE DI TIVOLI
PROVINCIA DI ROMA

ELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA IN 2° CONVOCAZIONE

ore 11
ore 48

OGGETTO MODIFICA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 69 DEL
22/6/1994 - NORME GENERALI PER L'ISTALLAZIONE DI MOSTRE,
INSEGNE, VETRINE E SIMILI AL DI FUORI DEL CENTRO STORICO.-

anno Milleenovecentonovanta OTTO addi VENTIDUE nel mese di GIUGNO
e ore 19.00 in Tivoli nella Sala Consiliare

Al sensi dell'art. 135 del R.D. 4-2-1915, n. 148, è stato convocato per oggi il Consiglio con invito
seguenti persone:

1) AGUIZZI RINALDO
2) ALBERTINI ROBERTO
3) BAILEI GIUSEPPE
4) BORATTO ALCEBIADE
5) BUONO LORENZO
6) CAPOBIANCHI MARINO
7) COCCIA STEFANO
8) CURTI FRANCESCHINA
9) DEL BIAGIO BERNARDINO
10) FIOREZZI RIZIO
11) GIORGI PAOLO
12) INNOCENZI MARCO
13) LUCIANI FRANCESCO
14) MANCINI FRANCESCO
15) MARRA GIOVANNI

16) MARTELLA MARCO
17) NAPOLEONI ANDREA
18) PASCUZZI EMILIO
19) PERIN AUGUSTO
20) PETRINI ENZO
21) PETROLINI RENATO
22) PISAPIA ANTONIO
23) POGGI FRANCO
24) ROSSE DOMENICO
25) SEBASTIANI VILELMO
26) SILVESTRI ADA
27) SOBRINO ROBERTO
28) ROCCA GIROLAMO
29) TROPANO VINCENZO
30) VENTURA LEONE DANIELA

Le appresso sono risultati assenti: 1) Boratto 2) Buono 3) Capobianchi 4) Innocenzi

5) Marra 6) Silvestri

Si dà atto che è presente in aula il Sindaco, SANDRO GALLOTTI
(Presenti n. 25)

Segretario Generale Dr. Ugo Piccinni

tere sia portata a metri 1.50 e la lunghezza a metri 5 per singola parola per un massimo di metri 10 in caso di più parole".

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n. 26	in. 25 consiglieri ed il Sindaco
Votanti	n. 18	
Astenuti	n. 8	(i consiglieri Curti, Di Biagio, Fiorentini, Ventura, Petrini, Capobianchi, Baisi e Silvestri)
Voti favorevoli	n. 5	(i consiglieri Mancini, Coccia, Boratto, Giorgi, Petrini)
Voti contrari	n. 13	

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale l'emendamento soprascripto è respinto a maggioranza.

Il Presidente pone a votazione, per alzata di mano, la seguente proposta di deliberazione, comprensiva dell'emendamento innanzi approvato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera consiliare n. 69 del 22.6.1994 venivano approvate le norme generali riguardanti le caratteristiche e le modalità di installazioni di mostre, insegne, vetrine e simili al di fuori del centro storico;

Considerato che tale normativa, molto simile a quella prevista per gli edifici ricadenti nel centro storico, è apparsa particolarmente rigida anche per edifici di nessun valore ambientale e storico collocati anche nella periferia della città;

Ritenuto opportuno estendere sia le dimensioni che liberalizzare i materiali, nel rispetto però del decoro generale urbano, attraverso una più adeguata normativa;

Dato atto:

- che il parere richiesto in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ai sensi del I° comma dell'art. 53 della Legge 8.6.90 n. 142 è stato così espresso: "si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione";

- che il parere richiesto in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio ragioneria, ai sensi del I° comma dell'art. 53 della Legge 8.6.90 n. 142 è stato così espresso: "si esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione";

DELIBERA

di sostituire il punto 4 delibera Consiglio comunale n. 59 del 22.6.1994 nel seguente modo:

La normativa riguardante le insegne e simile per le zone di Piano Regolatore Generale B e C prevede le seguenti indicazioni e prescrizioni:

Insegne a lettere singole + logo da installare fuori del vano porta

- La dimensione massima di ingombro deve essere contenuta in un perimetro di 2.50 metri di larghezza x 0,40 metri di altezza, per ogni vano porta di pertinenza con un massimo di ml. 5 di lunghezza;
- Le singole lettere possono essere anche di materiale plastico purché illuminate a luce indiretta e di un colore che si armonizzi con quello della facciata;

Insegne con pannello unico da installare entro il vano porta

- La dimensione massima del pannello deve essere contenuta entro gli imbotti del vano porta, anche nella profondità;
- Il pannello esterno può essere anche di materiale plastico con illuminazione retrostante;

Divieti

- Non saranno ammesse insegne sporgenti tipo a bandiera di nessun tipo ad eccezione delle farmacie, pronto soccorso, forze dell'ordine, servizi pubblici;
- Non saranno ammesse indicazioni pubblicitarie, fuori dei canali pubblicitari concessionati con il Comune, installate su palina o simile;
- Nelle zone D di P.R.G. le insegne saranno compatibili con le caratteristiche tipologiche dell'edificio e le loro dimensioni non potranno superare il doppio di quelle indicate per le zone B-C.

- di inviare la presente ai settori VI e VII.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n. 26 (n. 25 consiglieri ed il Sindaco)
Votanti	n. 25
Astenuto	n. 1 (il consigliere Petrini)
Voti favorevoli	n. 25

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la proposta di deliberazione nel testo soprariportato è approvata.

Si da atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla presente deliberazione "attestazione della relativa copertura finanziaria", così come prescritto dall'art. 55, comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



IL SEGRETARIO GENERALE

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
Tivoli, il 21 MAG. 1999



L'ISTRUTTORE Amministrativo
Responsabile
(Rag. Piacchi Ferdinando)

PROT N _____

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

Trattasi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità.

Trattandosi di atto di competenza del Consiglio Comunale per il quale è prescritto il controllo di legittimità, viene trasmesso in data odierna al Comitato Regionale di Controllo sugli Atti dei Comuni (Co.Re.Co.).

21 MAG. 1999

Tivoli, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Ugo Piccini

Mostre . Insegne . Tende . Tabelle pubblicitarie

L'apposizione di tende, insegne, mostre (anche luminose) vetrine di bottega e cartelli indicanti ditte ed esercizio di arti, mestieri, professioni ed industrie, anche provvisori, e di qualunque altro oggetto che a qualsiasi scopo voglia esporsi o affiggersi all'esterno dei fabbricati, è subordinata all'autorizzazione del Sindaco. Tali mostre non debbono alterare in alcun modo o coprire gli elementi architettonici dell'edificio. Le mostre e vetrine debbono di regola rimanere entro il perimetro dei vani e, quando non facciano stabilmente parte del fabbricato, debbono essere applicate in modo da riuscire facilmente pulibili anche nelle parti interne.

L'autorizzazione può essere rifiutata quando trattasi di edifici storici od artistici o di insieme architettonico di particolare importanza, o quando, tenuto conto della forma delle mostre, insegne e simili, nonché del materiale che si vuole impiegare e della tinteggiatura, sia riconosciuto ostarvi ragioni di pubblico decoro e di edilizia.

Uguale disposizione è applicabile ai tabelloni.

Per i magazzini siti su strade principali o in edifici di carattere artistico e per quelli di eccezionale importanza, anche se si trovino in istrade secondarie, dovranno essere presentati in acquarello i disegni delle tabelle e delle mostre esterne in scala non minore di 1:20.

Sono proibite le insegne e tabelle dipinte a guazzo.

Gli aggetti delle mostre non debbono oltrepassare i centimetri 15 dall'allineamento stradale.

In caso in cui necessiti la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo o lo spazio pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in pristino, con le eventuali modifiche, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono revocate quando le mostre, le vetrine, le insegne (semplici o luminose) non siano mantenute pulite e in buono stato o quando, a seguito di reclamo degli interessati, si riscontri che esse turbano il diritto di veduta dei vicini. Possono altresì essere revocate in ogni altro caso in cui il Sindaco ne ravvisi la necessità.

Tutte le insegne, mostre, ecc. dovranno essere scritte in lingua italiana. Potrà permettersi l'aggiunta della traduzione in lingua straniera purché l'iscrizione in lingua italiana occupi il posto principale o ad essa siano riservati i caratteri più distinti.